



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 10-09-2014

Oggetto: Tasi - Approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 20:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BONAVENTURA DIEGO	A	Cipollina Franca	P
Di Gianvittorio Antonio	P	Del Papa Giuseppe	P
Saccomandi Sandro	P	Sposetti Nicola	P
Speziale Antonina	P	Di Marco Giuseppe	P
Pacifici Antonella	A	Angelini Marta	P
Corradetti Giuseppe	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Di Marco Giuseppe in qualità di Vice Sindaco assistito dal SEGRETARIO Signor D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Il Presidente invita a relazionare il Consigliere Speciale che, come da proposta in atti, illustra le aliquote previste e le detrazioni.

Prende la parola il Consigliere Sposetti che innanzitutto critica le modalità di convocazione del Consiglio di questa sera perchè, al di là di ciò che è accaduto ieri sera, che ritiene grottesco, contesta la mancanza di firma del vice Sindaco sull'atto di convocazione: comunque, per senso di responsabilità la minoranza con la sua presenza ha sanato tutte le mancanze.

Osserva che l'aliquota deliberata sulle abitazioni principali è al massimo e che pertanto il prelievo fiscale disposto risulta eccessivo. Chiede al Consigliere Speciale se è possibile applicare una detrazione alle abitazioni principali di euro centoventi come ha fatto il vicino Comune di Castellalto;

l'assessore Speciale ribatte che nell'economia complessiva del bilancio non è possibile. Il Consigliere Sposetti osserva che il Comune di Notaresco con un prelievo fiscale maggiore copre meno costi del vicino comune di Castellato ed evidenzia il costo esagerato del servizio di pubblica illuminazione. Indica quindi la via del taglio dei costi come valida soluzione per poter ridurre la pressione fiscale.

L'assessore Speciale ribatte che Castellato ha tassato categorie diverse dall'abitazione principale, cosa che Notaresco non ha fatto e che la giunta ha avviato una politica di riduzione delle spese, proprio a partire dalla pubblica illuminazione: il contratto di efficientamento energetico è stato risolto per gravi inadempienze della ditta e da ottobre per le forniture il Comune entrerà in Consip.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota.

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre).
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU.

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677.

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente punto, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Richiamati in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del Regolamento, i quali stabiliscono:

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni: "la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere detrazioni d'imposta per i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale;

b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore.

Vista la propria proposta di deliberazione con la quale sono determinate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, solo per le categorie A1, A8, A9	5,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Esenti
Abitazioni principali, non locate, di soggetti residenti all'estero	5,5 per mille
Abitazione e relativa pertinenza di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata	5,5 per mille
Immobili di categoria D	9,7 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Altri immobili	9,7 per mille
Detrazione per abitazione principale	Euro 200,00

Ritenuto, per l'anno 2014, di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia, contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013).

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, categorie A1, A8, A9	0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A1, A8, A9)	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aree edificabili	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

Ritenuto inoltre di dover applicare le seguenti detrazioni sulle abitazioni principali: euro 90,00 per famiglie con 3 figli conviventi con età fino a 26 anni e ulteriori 30,00 euro per ogni figlio oltre il 3°, con i limiti di età di cui sopra.

Stimato in euro 315.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra, di cui circa 300.000 provenienti dalla tassazione sulle abitazioni principali e gli ulteriori 15.000,00 dai fabbricati rurali strumentali, come dimostrato dall'allegato prospetto riferito alle proiezioni del Ministero dell'Economia, tratte dal portale del federalismo fiscale.

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
- funzioni di polizia locale;
- attività culturali - biblioteche ed altri servizi;
- viabilità e circolazione;
- illuminazione pubblica;
- urbanistica e gestione del territorio;
- parchi e servizi per la tutela del verde.

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento sotto la lettera A), di cui si riportano le risultanze finali:

Servizi	Riepilogo costi	euro
Servizio 1	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	80.200,00
Servizio 2	Funzioni di polizia locale	301.600,00
Servizio 3	Attività culturali, biblioteche ed altri servizi	14.000,00
Servizio 4	Viabilità e circolazione	199.200,00
Servizio 5	Illuminazione pubblica	262.200,00
Servizio 6	Urbanistica e gestione del territorio	80.800,00
Servizio 7	Parchi e servizi per la tutela del verde	65.100,00
Totale		1.003.100,00

a fronte di un gettito di euro 315.000,00 (copertura 31%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: favorevoli 6 contrari.3,(Sposetti, Angelini, Di Marco);

Delibera

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8, A9)	0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A1, A8, A9)	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Aree edificabili	0 per mille
Altri immobili	0 per mille

2) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 e di non ricorrere all'applicazione della deroga a tale clausola.

3) Di applicare le seguenti detrazioni sulle abitazioni principali: euro 90,00 per famiglie con 3 figli conviventi con età fino a 26 anni e ulteriori 30,00 euro per ogni figlio oltre il 3°, con i limiti di età di cui sopra.

4) Dare atto che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Tasi, l'occupante sarà tenuto al versamento nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile alla restante quota del tributo.

5) Di stabilire in euro 1.003.100,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento sotto la lettera A), di cui si riportano le risultanze finali:

Servizi	Riepilogo costi	euro
Servizio 1	Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	80.200,00
Servizio 2	Funzioni di polizia locale	301.600,00
Servizio 3	Attività culturali, biblioteche ed altri servizi	14.000,00
Servizio 4	Viabilità e circolazione	199.200,00
Servizio 5	Illuminazione pubblica	262.200,00
Servizio 6	Urbanistica e gestione del territorio	80.800,00
Servizio 7	Parchi e servizi per la tutela del verde	65.100,00
Totale		1.003.100,00

6) Dare atto dunque che il tasso di copertura dei servizi è del 31%.

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

8) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.notaresco.te.it.

9) Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione: Favorevoli n.6; astenuti n.3 (Sposetti, Angelini, Di Marco), delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO FINANZIARIO

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Di Marco Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'EGIDIO RAFFAELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n.859

Lì, 10-09-2014

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to SCARPONE ROCCO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 10.09.2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.Franco Maggitti)